

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario

(2000/C 248 E/01)

COM(1999) 236 def. — 98/0134(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 2 giugno 1999)

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo primo, punto 4: Articolo 62, paragrafo 3

«3. Secondo la procedura del comitato, possono essere previste eccezioni all'obbligo di cui al paragrafo 2, in particolare in caso di dichiarazione mediante procedimento informatico.

Soppresso

Tuttavia, occorre garantire alle autorità nazionali o, se necessario, comunitarie, il diritto di accesso libero e senza preavviso, nonché l'obbligo per l'operatore di conservare delle prove per un periodo minimo. Le modalità di attuazione sono anch'esse definite secondo la procedura del comitato.»

Articolo primo, punto 4 bis (nuovo): Articolo 77, paragrafo 2

4 bis. All'articolo 77 il testo attuale costituisce il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. Quando la dichiarazione in dogana è fatta con un procedimento informatico, possono essere previste eccezioni all'obbligo di cui all'articolo 62, paragrafo 2, secondo la procedura del comitato.

Tuttavia, occorre garantire alle autorità nazionali o, se necessario, comunitarie, il diritto di accesso libero e senza preavviso, nonché l'obbligo per l'operatore di conservare delle prove per un periodo minimo. Le modalità di attuazione sono anch'esse definite secondo la procedura del comitato.»

Articolo primo, punto 5: Articolo 115, paragrafo 4

«4. del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura del comitato.»

«4. Misure volte a vietare il ricorso alle disposizioni del paragrafo 1, a renderlo soggetto a talune condizioni o a facilitarlo, possono essere adottate secondo la procedura del comitato.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo primo, punto 7: Articolo 118, paragrafo 4

«4. Si possono stabilire termini specifici, secondo la procedura del comitato.»

Soppresso

Articolo primo, punto 21 bis (nuovo): Articolo 220, paragrafo 2, lettera b)

All'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) è aggiunto il seguente testo:

«Quando lo statuto preferenziale di una merce è stabilito in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli erroneo costituisce, ai sensi del comma precedente, un errore che non poteva essere ragionevolmente scoperto, a meno che la situazione fattuale sia stata riferita in modo inesatto dall'esportatore alle suddette autorità. In particolare, l'errore è accertato quando il debitore fornisce la prova che la suddetta situazione fattuale è stata riferita correttamente dall'esportatore alle autorità che rilasciano il certificato. Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione europea abbia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso in cui si segnalano dubbi motivati circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario, a meno che egli non abbia dimostrato la diligenza necessaria per ottenere altre prove dell'origine delle merci, in modo da giustificare tale trattamento. Nella fattispecie, spetta agli Stati membri ricorrere ai mezzi adeguati per accertare effettivamente l'eventuale responsabilità del debitore;»